



Comune di Arienzo

Provincia di Caserta

P.zza S. Agostino ,4.81021

Tel 0823/1686541- fax 0823804619

C.F. 80007270616

- SETTORE I° -

N. 369 DEL 28-10-2024 DEL REGISTRO SETTORIALE
N. 1019 DEL 28-10-2024 DEL REGISTRO GENERALE

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2024
AI SENSI DELL'ART. 80 CCNL FUNZIONI LOCALI 2019-2021.

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventotto del mese di ottobre

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I°

PREMESSO che

- con Decreto Sindacale n. 1 del 28-01-2022 è stato conferito alla sottoscritta Sig.ra Carmela D'ADDIO l'incarico di Elevata Qualificazione (ex Posizione Organizzativa) del Settore I, ai sensi degli artt.16-21 del CCNL del 16 novembre 2022;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 22-02-2024 è stato approvato il bilancio di previsione pluriennale 2024/2026;

DATO ATTO che:

- in data 16/11/2022 è stato sottoscritto il CCNL 2019-2021 con validità dal giorno successivo, fatta eccezione per il titolo III, relativo all'Ordinamento professionale, entrato in vigore il 1 aprile 2023, ai sensi dell'art. 13 dello stesso CCNL;
- l'art. 79 del nuovo contratto, rubricato "Fondo risorse decentrate: costituzione", continua a prevedere che il fondo si compone di una parte stabile e di una parte variabile, precisando quanto segue:

- **Parte stabile: è costituita annualmente dalle seguenti risorse (art. 79 comma 1):**

- a) risorse del CCNL 2016-2018 di cui all'art. 67, comma 1 (importo consolidato relativo all'anno 2017, certificate dai revisori dei conti; e comma 2, lettera a) (Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL 2016-2018 in servizio alla data del 31.12.2015; lettera b) (differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data); lettera c) (retribuzioni individuali di anzianità e assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio nell'anno precedente, compresa la quota di tredicesima mensilità; lettera d) (eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165); lettera e) (trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni); lettera f) (per le sole Regioni: riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza); lettera g) (stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario);

- b) Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018;
- c) incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
- d) differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;

Ai sensi dell'art.79, comma 1-bis del CCNL 2019-2021 alla data del 01/04/2023 confluiscono nell'importo consolidato le risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 destinato al pagamento dei profili professionali assunzioni in B3 e D3 (art. 79, comma 1-bis);

• **Parte variabile: costituita da ulteriori risorse, variabili di anno in anno, che gli enti possono destinare al fondo e quindi facoltative:**

- a) Risorse di cui al comma 3 dell'art. 67 CCNL 2016-2018 lettera a) (risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997); lettera b) (quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98); lettera c) (risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale); lettera d) (importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA del personale cessato nell'anno); lettera f) (quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria da destinare ai messi notificatori); lettera g) (trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco); j) relative solo a regioni e città metropolitane; lettera k) (oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito);
- b) Un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, del personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, ivi inclusi incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale;
- d) somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario.

Ai sensi dell'art.79 comma 3, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) (risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, ivi inclusi la destinazione al personale dei proventi per violazione del codice della strada) e quelle di cui all'art. 17, comma 6 (Retribuzione di risultato delle posizioni organizzative), ovvero per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018;

CONSIDERATO che

- il d.l. 34/2019, come integrato dal DM 17 marzo 2020, ha previsto che *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*;
- si è proceduto al calcolo del valore medio *pro capite* (dividendo l'importo del fondo, al netto delle risorse escluse, per il numero di dipendenti in servizio alla data del 31/12/2018), da inserire solo nel

caso in cui il personale a tempo indeterminato previsto al 31/12/2024 fosse maggiore di quello censito al 31/12/2018 e, tenuto conto che, detta differenza non rileva ai fini del non superamento del limite del trattamento accessorio dell'anno 2016, mentre in caso di riduzione di personale rispetto alla consistenza rilevata al 31/12/2018, il valore del limite resta ancorato a quello dell'anno 2016;

RILEVATO che

- la costituzione del fondo spetta al responsabile del servizio del personale, ad eccezione delle risorse variabili che, all'interno dei limiti fissati dall'art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017, possono essere stabilite dalla Giunta comunale avuto riguardo alle risorse di cui all'art. 79 comma 2, lett. b) del CCNL 2019-2021 e alle altre ammesse dalle norme sopra indicate, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- il principio concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, che al punto 5.2 precisa che *“Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate”*, con ciò rendendo obbligatoria la certificazione dei revisori dei conti anche sulla costituzione del fondo;

DATO ATTO, inoltre, che è stata effettuata la verifica del rispetto dei limiti che incidono sulla costituzione del Fondo per l'anno 2024, e in particolare quello previsto dal D. Lgs. n. 75/2017, art. 23 co. 2, secondo cui l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, comprensiva di quelle di natura variabile autorizzate dalla Giunta;

CONSIDERATO che le risorse fisse sono state adeguate ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. c) del CCNL 21.5.2018, secondo cui *“le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio”*;

RILEVATO pertanto che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2024 risultano essere pari ad € 126.217,33;

VISTA

- l'allegata tabella di costituzione del fondo delle risorse decentrate destinate alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2024, predisposta nel rispetto dei predetti vincoli, nonché delle prescrizioni contenute nell'art. 40, comma 3-quinquies, II periodo, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- la relazione tecnico illustrativa per la parte relativa alla costituzione del fondo che unitamente alla tabella di costituzione del fondo dovrà essere oggetto di certificazione da parte dell'organo di revisione contabile;

VISTI i CCNL vigenti per il comparto Funzioni Locali;

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del D. L. 10 ottobre 2012, n.174, convertito nella L. 07 dicembre 2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal responsabile di servizio, attraverso apposito parere;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
- lo statuto comunale;

– il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. **DI COSTITUIRE** il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024 secondo le allegate tabelle, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **DI CONSIDERARE** quale parte integrante la relazione tecnico illustrativa sulla costituzione del fondo, così come definito nel modello della Ragioneria Generale dello Stato;
3. **DI DARE ATTO** che gli importi delle risorse decentrate integrative dell'anno 2024 di cui al predetto fondo, soggette al limite ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, unitamente alla spesa prevista per il finanziamento delle posizioni organizzative e di risultato e dell'importo del lavoro straordinario, non superano gli importi del salario accessorio dell'anno 2016, ai sensi del citato art. 23, comma 2., del D. Lgs.75/2017 e dell'art. 79 comma 6 del CCNL 2019-2021;
4. **DI DARE ATTO** che il Fondo così come costituito con il presente atto trova copertura finanziaria ai dedicati capitoli del bilancio di previsione 2024/2026, annualità 2024;
5. **DI DARE ATTO**, altresì, che gli importi previsti saranno impegnati su tali capitoli a seguito della sottoscrizione del contratto decentrato integrativo definitivo per l'anno 2024, da effettuarsi entro il 31 dicembre dello stesso anno, salvo, per la parte erogabile solo nell'esercizio successivo e quindi esigibile solo nel 2025, la reimputazione a tale anno con attivazione del Fondo pluriennale vincolato di parte corrente;
6. **DI DARE INFORMAZIONE** del presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.lgs. 165/2001, anche ai fini dell'apertura delle trattative per la successiva sottoscrizione del contratto decentrato;
7. **DI DARE ATTO** che la presente costituzione del Fondo potrà essere oggetto di revisione in caso di eventuali novità legislative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
8. **DI PRECISARE** che il responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90 è il responsabile del servizio sottoscrittore del presente provvedimento;
9. **DI DARE ATTO** altresì ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale;
10. **DI PUBBLICARE** successivamente il CCDI definitivo sottoscritto per l'anno 2024 unitamente alla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, certificata dall'organo di revisione, sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente – Personale – Contrattazione integrativa", ai sensi dell'art. 21, co. 2, del D. Lgs.33/2013 e ss.mm.ii.;
11. **DI DISPORRE** la pubblicazione all'Albo pretorio *on line* del Comune di Arienzo per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I°

Carmela D'Addio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



Comune di Arienzo

Provincia di Caserta

P.zza S. Agostino ,4.81021

Tel 0823/1686541- fax 0823804619

C.F. 80007270616

- SETTORE I° -

N. 369 DEL 28-10- DEL SETTORE I°
2024
N. 1019 DEL 28-10- DEL REGISTRO GENERALE
2024

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2024
AI SENSI DELL'ART. 80 CCNL FUNZIONI LOCALI 2019-2021.

***Attestazione di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (Art. 147 – bis T.U.E.L.) e di
insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione al presente provvedimento.***

*Il sottoscritto Carmela D'Addio, quale responsabile del SETTORE I° del Comune di Arienzo;
VISTO l'art. 6 bis della legge n. 241/90, quale introdotto della legge n. 190/2012;
VISTO il D.P.R. n. 445/2000;*

ATTESTA

*Sotto la propria responsabilità che non sussistono situazioni di conflitto di interesse con lo
scrivente competente, per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri,
valutazioni tecniche, atti interni e provvedimento finale e che procederà con proprio atto a
segnalare ogni situazione di conflitto, anche potenziale.*

Arienzo, 08-11-2024

Il Responsabile I Settore
Carmela D'Addio

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo
2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*



Comune di Arienzo

Provincia di Caserta

P.zza S. Agostino ,4.81021

Tel 0823/1686541- fax 0823804619

C.F. 80007270616

- SETTORE I° -

N. 369 DEL 28-10-2024 DEL REGISTRO SETTORIALE
N. 1019 DEL 28-10-2024 DEL REGISTRO GENERALE

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2024
AI SENSI DELL'ART. 80 CCNL FUNZIONI LOCALI 2019-2021.

UFFICIO RAGIONERIA

PARERE CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 147/bis del D. Lgs. 18/8/2000 e ss.mm.ii., si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile dell'atto in oggetto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 147/bis e dell'art. 151, comma 4, del d. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., si appone VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi e capitoli descritti nella determinazione citata in oggetto.

Arienzo, li 11-11-2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Francesco Perretta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



Comune di Arienzo

Provincia di Caserta

P.zza S. Agostino ,4.81021

Tel 0823/1686541- fax 0823804619

C.F. 80007270616

- SETTORE I° -

N. 369 DEL 28-10- DEL REGISTRO SETTORIALE
2024

N. 1019 DEL 28-10- DEL REGISTRO GENERALE
2024

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2024
AI SENSI DELL'ART. 80 CCNL FUNZIONI LOCALI 2019-2021.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di data odierna per rimanervi 15 giorni.

Arienzo, 12-11-2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Carmela D'Addio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

FONDO 2024 PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE - NON P.O.		
DESCRIZIONE	2018	2024
Risorse stabili		
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (Art.67, co. CCNL 2016-218)	110.340,00 €	110.340,00 €
QUOTA DI EURO 83,20 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2015 (ART.67, C.2, LETT.A)	- €	1.830,40 €
DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO (ART.67, COMMA 2 LETT.B)	- €	1.689,20 €
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART.67, COMMA 2 LETT.C)	8.945,00 €	568,32 €
Risorse riassorbite ai sensi dell'art.2, co.3, TUIPI (ART.67, COMMA 2 LETT.D)	- €	- €
PERSONALE TRASFERITO (ART.67, COMMA 2 LETT.E)	- €	- €
SOLO PER LE REGIONI - INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE DEL PERSONALE (ART. 67, CO. 2, LETT. F)	- €	- €
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART.67, COMMA 2 LETT.G)	- €	- €
INCREMENTO RINNOVO CONTRATTO 2019-2021 (Art.79, co. 1 lett. b)	- €	1.417,91 €
DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO CCNL 2019-2021 (ART.79, CO. 1 LETT.d)	- €	415,78 €
Incremento stabile della consistenza di personale - (ART.67, CO. 2 LETT.H e ART.79 co. 1 lett.c)	- €	- €
DAL 01/04/2023 - DIFFERENZIALI STIPENDIALI CAT. B3 E D3 (Art. 79 co. 1-bis CCNL 2019-2021)	- €	- €
DIMINUZIONE FONDO - ADEGUAMENTO DEL LIMITE EX ART. 23, COMMA 2, D. LGS. N. 75/2017 Art.33, comma 2, d.l. 34/2019 ultimo periodo	3.017,00 €	- 9.955,72 €
Risorse stabili soggette al limite		120.864,04 €
Risorse stabili non soggette al limite		5.353,29 €
TOTALE RISORSE STABILI	2018 116.268,00 €	2024 126.217,33 €
DESCRIZIONE	2018	2024
Risorse variabili soggette al limite		
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 67, C.3, lett. A), CCNL 2016-2018)	- €	- €
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART.67, C.3, LETT.C) CCNL 2016-2018)	- €	- €
FRAZIONI RIA PERSONALE CESSATO (ART.67, C.3, LETT.D)	- €	- €
INTEGRAZIONE 1,2% monte salari 1997 - (Art.79, C.2 lett. B) del CCNL 2019-2021)	- €	- €
MESSI NOTIFICATORI - (Art.67, C.3, lett.F) CCNL 20116-2018;ART. 54, CCNL 14.9.2000)	- €	- €
Incremento Fondo scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato (Art.79, co. 2 lett. C) e art. 98, comma 1, lett. C), CCNL 16/11/2022)	- €	10.000,00 €
QUOTA PARTE PERSONALE TRASFERITO NELL'ANNO (ART.67, C.3, LETT.K) CCNL 2016-2018)	- €	- €
PROGRESSIONI VERTICALI IN DEROGA (ART. 13, COMMA 8, CCNL 2019-2021, Corte dei Conti Sez. Controllo Lombardia n. 148/2024/PAR)	- €	- €
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (Art.67, co. 3, lett. B) CCNL 2016-2018; ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)	- €	- €
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE	- €	- €
Totale Risorse variabili soggette al limite	- €	10.000,00 €
DESCRIZIONE	2018	2024
Risorse variabili NON soggette al limite		
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (Art. 79, co. 2,lett.d) CCNL 2019-2021)	24.186,00 €	- €
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (Art.79, co. 2 lett.d) CCNL 2019-2021)	- €	- €

INCREMENTO RISORSE ART. 79, COMMA 2, LETT. C) E ART. 17, COMMA 6, CCNL 2019-2021 - 0,22 % MONTE SALARI 2018 (Art. 79, c. 3, CCNL 2019-2021 attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 L. n. 234/2021)	- €	- €
INCREMENTO RINNOVO CONTRATTO 2019-2021 (Art.79, co. 1 lett. b) UNA TANTUM (Art.79, co. 5)	- €	- €
QUOTE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - (<i>Corte dei conti, Sezione Autonomie</i>)	13.187,00 €	40.000,00 €
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (<i>ART. 27, CCNL 14/9/2000</i>)	- €	- €
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (<i>ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001</i>)	- €	4.000,00 €
INCENTIVI TRIBUTARI (<i>LEGGE n.145/2018 - ART.1 COMMA 109f</i>)	- €	- €
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (<i>ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011</i>)	- €	- €
<i>Totale Risorse variabili NON soggette al limite</i>	37.373,00 €	44.000,00 €
TOTALE RISORSE VARIABILI	37.373,00 €	54.000,00 €
TOTALE FONDO DA SOTTOPORRE A CERTIFICAZIONE	153.641,00 €	180.217,33 €
TOTALE DEPURATO DELLE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL VINCOLO PRIMA DELLA DEFINIZIONE VOCI DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE	116.268,00 €	136.217,33 €
Importi fuori dal limite (d.l. semplificazioni) - CCNL 2016-2018 e CCNL 2019-2021	- €	5.353,29 €
Limite pro capite soggetto al d.l.34/2019 coincidente con il fondo 2016	116.268,00 €	130.864,04 €
		Importo totale
Personale al 31/12/2018 (*)	16,78	Consistenza
Personale al 31/12/2024 (calcolato quale semisomma o per cedolini)	20,99	
Personale medio 2024 (se inferiore si conta il personale presente al 31/12/2018)	18,89	
Personale al 31/12/2023	19,95	
Personale medio al 31/12/2023 (se inferiore si conta il personale presente al 31/12/2018)	18,37	
Importo fondo pro capite al 31/12/2018	6.928,96 €	116.268,00 €
Fondo pro capite al 31/12/n.	6.928,96 €	130.864,04 €

DETERMINAZIONE FONDO DISPONIBILE ALLA CONTRATTAZIONE	
FONDO COMPLESSIVO PERSONALE NON P.O.	180.217,33 €
IMPORTI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE	44.000,00 €
IMPORTI DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE	136.217,33 €
<i>di cui Parte stabile</i>	<i>126.217,33 €</i>
<i>di cui Parte variabile</i>	<i>10.000,00 €</i>
UTILIZZO RISORSE STABILI	IMPORTI
Art. 17 c. 2 lett. b) - art. 68 c. 1 CCNL 21.05.2018 Fondo per Progressioni orizzontali (valori aggiornati al CCNL del 16.11.2022).	10.611,58 €
Art. 33 c. 4 lett. b) e c) CCNL 22/1/2004 - art. 68 c. 1 CCNL 21.05.2018 Indennità di comparto.	12.813,25 €
Art. 14 CCNL 16.11.2022 - Progressioni economiche all'interno delle aree (Differenziali CCNL 2019-2021)	1.600,00 €
Differenziali stipendiali Cat. B3 E D3 (Art. 79 co. 1-bis CCNL 2019-2021) - ad incremento del fondo	- €
Art. 31 c. 7 CCNL 14.09.2000, art. 6 CCNL 05.10.2001 - art. 68 c. 1 CCNL 21.05.2018 Incremento indennità personale educativo asili nido.	- €
Art. 37 c. 4 CCNL 06.07.1995 - art. 68 c. 1 CCNL 21.05.2018 Indennità ex VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa.	- €
TOTALE UTILIZZO RISORSE STABILI	25.024,82 €
FONDO DISPONIBILE ALLA CONTRATTAZIONE	111.192,51 €
<i>di cui Parte stabile</i>	<i>101.192,51 €</i>
<i>di cui Parte variabile</i>	<i>10.000,00 €</i>

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
COSTITUZIONE DEL FONDO DEL PERSONALE DEI LIVELLI ANNO 2024
REDAZIONE AI SENSI DELL'ART.40 – COMMA 3 – SEXIES D.LGS.165/01
(Modello obbligatorio - Circolare della Ragioneria generale dello stato del 19/07/2012 n.
25, nonché degli aggiornamenti effettuati dalla RGS)**

Premessa

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 165/2001, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha predisposto lo "*Schema standard di relazione tecnico-finanziaria*" e lo "*Schema standard di relazione illustrativa*" quali allegati alla circolare n. 25 del 19/07/2012, tali schemi sono stati aggiornati dalla RGS nel corso dell'anno 2013. Gli schemi hanno natura obbligatoria nelle diverse sezioni in cui sono suddivisi e pertanto la costituzione e l'utilizzo delle risorse decentrate del Comune per l'anno 2024 sono state redatte dal Responsabile dei servizi del personale ai fini della coerenza con il bilancio, secondo i citati modelli standard. Tali schemi saranno pubblicati in modo permanente, ai sensi dell'art.40-bis comma 4 D. Lgs. 165/01, sul sito istituzionale dell'ente.

Per quanto riguarda la costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024 è necessario effettuare le seguenti precisazioni:

- Il d.lgs.75/2017 ha innovato, in diversi punti la costituzione del fondo delle risorse decentrate e precisamente:
 - Ai sensi dell'art.23, comma 2, il salario accessorio non diminuisce più in relazione al personale presente ma lo stesso non potrà superare l'importo complessivo dell'anno 2016;
 - Il limite del salario accessorio del 2016 può essere incrementato della componente variabile da parte degli enti che sono stati oggetto di sfioramento del patto di stabilità nell'anno 2015, i quali avrebbero dovuto escludere nel 2016 la componente del salario accessorio aggiuntiva (art.15, comma 2 e comma 5), con possibilità di recuperare le citate risorse qualora inserite nell'anno 2015;
- Il d.l. n.34/2019 all'art.33, comma 2 ha previsto la conversione del salario pro capite del fondo integrativo 2018 rispetto al personale presente al 31/12/2018, con possibilità di aumento in ragione dell'incremento medio del personale senza che la citata maggiorazione possa incidere nei limiti di cui all'art.23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;

In data 16/11/2022 è stato sottoscritto il CCNL 2019-2021 del comparto Funzioni Locali con valore giuridico a partire dal giorno successivo, i punti fondamentali del nuovo contratto sono stati i seguenti:

Le indicazioni della legge di bilancio 2022 e del contratto 2019-2021

La legge di bilancio per il 2022 (commi 604 e 612 della legge 234/2021), ha fatto seguito a quanto definito sia dal citato Patto per l'Innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale, sia dall'art. 3 del d.l. 80/2021 (legge 113/2021), di modifica dell'art. 52, co.1-bis, del d.lgs. 165/2001, con cui sono stati indicati i requisiti minimi di base dei nuovi sistemi di classificazione professionale, le procedure per le progressioni tra le aree, nonché la possibilità di superare i limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio.

Nell'ambito delle risorse complessive previste e risorse occorrenti per il rinnovo del comparto Funzioni Locali sulla base della quantificazione effettuata dai Comitato di settore.

Le risorse complessive previste sono state destinate all'incremento degli stipendi tabellari, al conglobamento nello stipendio tabellare dell'elemento perequativo, all'attribuzione di un valore tabellare iniziale più elevato per l'Area degli operatori, all'incremento del Fondo risorse decentrate, agli effetti indiretti del conglobamento dell'elemento perequativo nella voce stipendio, all'incremento dell'indennità professionale percepita dal personale educativo, docente ed insegnante, all'incremento delle indennità di vigilanza percepite dalla polizia locale, nonché alla copertura degli oneri derivanti dalle assenze per malattia e congedi parentali.

Gli incrementi sugli stipendi tabellari (art. 76, commi 1 e 2) sono previsti in tre tranches per i tre anni, ognuna con decorrenza dal primo giorno dell'anno e sono comprensivi della "indennità di vacanza contrattuale" (IVC), erogata in applicazione dell'art. 47-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001. Nello stipendio è, altresì, conglobato l'elemento perequativo (art. 76, comma 3), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di sottoscrizione dell'accordo.

In raccordo con il nuovo sistema di classificazione, operativo dal 01/04/2023, il contratto della Funzioni Locali 2019-2021 introduce un nuovo elemento nella struttura della retribuzione del personale del comparto, denominato "differenziale stipendiale" (art. 78, comma 3), legato alla carriera economica individuale, destinato ad incrementarsi nel tempo (in numero massimo e predefinito) e che, in sede di prima applicazione, sarà costituito da un assegno "ad personam" finalizzato a riconoscere il differenziale retributivo stipendiale spettante al personale in servizio alla data del passaggio dal vecchio al nuovo sistema di classificazione. Il valore da riconoscere a titolo di differenziale economico di professionalità in prima applicazione corrisponde al valore complessivo delle posizioni economiche maturate prima della data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione.

Tra le finalizzazioni contrattuali vi sono quelle legate all'incremento del "Fondo risorse decentrate" (art. 79, comma 1 lett. b), definito in misura pari a 84,50 euro su base annua ed in misura proporzionalmente più contenuta, la copertura dei costi connessi ai seguenti istituti: 1) aumento del valore delle indennità di vigilanza riconosciuta al personale della polizia locale (art. 99, comma 1); 2) effetti del conglobamento dell'elemento perequativo sul trattamento economico in caso di malattia, in ragione del fatto che sulle giornate di assenza non verranno più applicate le trattenute relative ai trattamenti economici accessori; 3) incremento delle indennità professionali (art. 94, comma 2) relative al personale educativo, docente ed insegnante; 4) applicazione dell'art. 48, comma 11, che ha ridotto da 15 a 10 giorni il periodo di malattia durante il quale non compete il trattamento accessorio, con particolare riferimento a quello fisso e ricorrente; 5) ampliamento del perimetro di applicazione della disciplina sulle patologie gravi richiedenti terapie salvavita (art. 50, commi 1 e 3); 6) maggiori trattamenti retributivi derivanti dalla clausola dei parti plurimi.

È stata, inoltre, prevista la facoltà di inserire, dal 2022, un incremento ulteriore della parte variabile del Fondo risorse decentrate (art. 79, comma 3), pari ad un massimo dello 0,22 per cento del monte salari 2018, oltre poter finanziare le progressioni tra le aree in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale (art. 13, comma 8), con risorse pari ad un massimo dello 0,55% del monte salari 2018.

Infine, in merito ad altri istituti economici definiti dal contratto, vi rientrano la copertura assicurativa e al patrocinio legale, rispettivamente previsti dagli artt. 58 e 59.

Le nuove risorse fisse

In merito alla parte stabile dovranno essere inserite le seguenti risorse economiche:

a) risorse del CCNL 2016-2018 di cui all'art. 67, comma 1 (importo consolidato relativo all'anno 2017, certificate dai revisori dei conti; e comma 2, lettera a) (Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL 2016-2018 in servizio alla data del 31.12.2015; lettera b) (differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi

riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data); lettera c) (retribuzioni individuali di anzianità e assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio nell'anno precedente, compresa la quota di tredicesima mensilità; lettera d); lettera e) (trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni); lettera f) (per le sole Regioni: riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza); lettera g) (stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario);

b) Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018;

c) incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;

d) differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; Ai sensi dell'art.79, comma 1-bis del CCNL 2019-2021 alla data del 01/04/2023 confluiscono nell'importo consolidato le risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 destinato al pagamento dei profili professionali assunzioni in B3 e D3, fattispecie non ricorrente nell'Ente di che trattasi.

Le risorse variabili

Le risorse variabili sono state suddivise tra quelle escluse dal limite dell'incremento dei fondi previsti dall'art.23, comma 2, d.lgs.75/2017 e le risorse escluse. In merito alle componenti escluse dal fondo, possono essere confermate anche per l'anno 2024 le esclusioni dai limiti del salario accessorio indicate sia dai giudici contabili che dalle circolari del MEF, nonché quelle stabilite per gli incentivi tecnici, e gli incentivi tributari inseriti al comma 1091 dell'articolo unico della legge di bilancio 2019. Le risorse escluse sono, pertanto, le seguenti:

a) compensi agli avvocati civili sia per le cause vinte sia per compensi riversati da terzi sia in caso di spese compensate;

b) gli incentivi tecnici disciplinati dall'art. 45 del d.lgs. 36/2023, nonché gli incentivi da condono edilizio;

c) i piani di razionalizzazione della spesa di cui all'art.16, comma 4, d.l.98/2011, con possibilità prevista dalla normativa di destinare il risparmio ottenuto in quota parte ai fondi decentrati (nel limite dell'importo massimo del 50% delle economie realizzate).

Sul punto la Corte di conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, con la deliberazione 12/09/2017 n.136, ha precisato che gli stessi potranno essere considerati esclusi dal limite del salario accessorio qualora:

1) Gli eventuali risparmi conseguiti dai piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art.16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, si tramutino in specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale interno all'Amministrazione da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro (secondo le indicazioni contenute nella deliberazione n.34/2016 della Sezione delle Autonomie);

2) l'Ente attribuisca tali risorse, solo qualora abbia previsto eventuali "mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro" spettanti al personale dipendente cui le citate risorse potranno essere destinate.;

- d) incentivi tributari sulla base del maggior accertamento ed incasso sui tributi IMU e la TARI, solo qualora i documenti contabili siano stati approvati nei termini previsti dalla legislazione e gli accertamenti di tali tributi non siano stati affidati ad un concessionario;
- e) gli importi versati da terzi (es. sponsorizzazioni, convenzioni, censimento ISTAT) non ordinariamente previsti;
- f) le economie dei fondi non distribuiti nell'anno precedente discendenti da risparmi della componente fissa;
- g) economie dei fondi straordinari non distribuiti nell'anno precedente.
- h) altre risorse espressamente previste anche in via pretoria (tra le tante: incentivi al codice della strada qualora sulla base di specifici programmi definiti, si rilevino maggiori incassi sui maggiori accertamenti nell'anno di riferimento misurato nel conto consuntivo dell'anno successivo).

Pertanto, nella parte variabile dovranno essere inserite le seguenti risorse, variabili di anno in anno:

- a) Risorse di cui al comma 3 dell'art.67 CCNL 2016-2018 lettera a) (risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997); lettera b) (quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98); lettera c) (risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale); lettera d) (importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA del personale cessato nell'anno); lettera f) (quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria da destinare ai messi notificatori); lettera g) (trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco); lettera k) (oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito);
- b) Un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997 ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- c) Risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, ivi inclusi la destinazione al personale dei proventi per violazione del codice della strada;
- d) Somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario.

Ai sensi dell'art.79 comma 3, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) (risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, ivi inclusi la destinazione al personale dei proventi per violazione del codice della strada) e quelle di cui all'art. 17, comma 6 (Retribuzione di risultato delle posizioni organizzative), ovvero per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018.

Incremento delle risorse

Il d.l. 34/2019, nonché il DM 17 marzo 2020, ha previsto la possibilità di incrementare il fondo decentrato nell'ipotesi in cui il numero dei dipendenti a tempo indeterminato dovesse essere superiore a quello rilevato al 31/12/2018. Il citato incremento, da considerare fuori dai limiti dell'art.23, comma 2, d.lgs. 75/2017 è pari all'incremento del personale a tempo indeterminato registrato moltiplicato per il valore medio *pro-capite* del fondo del 2018 rispetto al personale censito alla data del 31/12/2018. Se il personale dovesse risultare inferiore a quello rilevato al 31/12/2018 il fondo non si riduce e il limite resta quello del valore dell'anno 2016.

La presente relazione tecnico-finanziaria si riferisce alla costituzione del fondo integrativo con il compito di individuare e quantificare i costi e attestarne la compatibilità e sostenibilità nell'ambito degli strumenti annuali e pluriennali di Bilancio. Si precisa come la costituzione del fondo sia rimessa alla esclusiva competenza della dirigenza, con possibili integrazioni, qualora ne sussistano i presupposti, da parte dell'organo esecutivo per le risorse che trovino esclusiva capienza quali risorse aggiuntive finanziate in bilancio.

III.1 - Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto dell'Amministrazione teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun Fondo in applicazione alle regole contrattuali e normative vigenti. Con determina dirigenziale n. 369 del 28.10.2024 è stato quantificato il fondo delle risorse decentrate nell'anno 2024 in complessivi € 180.217,33.

III.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Risorse storiche consolidate

Importo unico consolidato anno 2017: € 110.340,00 e incrementi esplicitamente quantificati in sede di C.C.N.L

Ai sensi dell'art.67, comma 1, CCNL 2016-2018 *“A decorrere dall'anno 2018, il ‘Fondo risorse decentrate’, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”. L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi”*:

DESCRIZIONE	2018	2024
Risorse stabili		
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (Art.67, co. CCNL 2016-218)	110.340,00 €	110.340,00 €
QUOTA DI EURO 83,20 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2015 (ART.67, C.2, LETT.A)	- €	1.830,40 €
DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO (ART.67, COMMA 2 LETT.B)	- €	1.689,20 €
RIA E ASSEGNATI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART.67, COMMA 2 LETT.C)	8.945,00 €	568,32 €
Risorse riassorbite ai sensi dell'art.2, co.3, TUPI (ART.67, COMMA 2 LETT.D)	- €	- €
PERSONALE TRASFERITO (ART.67, COMMA 2 LETT.E)	- €	- €
SOLO PER LE REGIONI - INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE DEL PERSONALE (ART. 67, CO. 2, LETT. F)	- €	- €
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART.67, COMMA 2 LETT.G)	- €	- €
INCREMENTO RINNOVO CONTRATTO 2019-2021 (Art.79, co. 1 lett. b)	- €	1.417,91 €
DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO CCNL 2019-2021 (ART.79, CO. 1 LETT.d)	- €	415,78 €
Incremento stabile della consistenza di personale - (ART.67, CO. 2 LETT.H e ART.79 co. 1 lett.c)	- €	- €
DAL 01/04/2023 - DIFFERENZIALI STIPENDIALI CAT. B3 E D3 (Art. 79 co. 1-bis CCNL 2019-2021)	- €	- €
DIMINUIZIONE FONDO - ADEGUAMENTO DEL LIMITE EX ART. 23, COMMA 2, D. LGS. N. 75/2017 Art.33, comma 2, d.l. 34/2019 ultimo periodo	3.017,00 €	- 9.955,72 €
Risorse stabili soggette al limite		120.864,04 €
Risorse stabili non soggette al limite		5.353,29 €
TOTALE RISORSE STABILI	2018	2024

	116.268,00 €	126.217,33 €
--	--------------	--------------

È stato inserito il valore del salario accessorio in coerenza con il rapporto pro capite del salario accessorio dell'anno 2018, tenuto conto della media del personale presente rispetto al 31/12/2018, fermo restando che, essendo il personale medio presente nell'anno 2024 inferiore a quello censito al 31/12/2018, si applica il limite di cui all'art.23, comma 2, d.lgs. 75/2017.

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili

Ai sensi dell'art.79, co. 2, del CCNL 2019-2021 precisa che il Fondo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno, con la seguente distinzione tra risorse soggette ai limiti di cui all'art.23, comma 2, D. Lgs.75/2017 e quelle che sono escluse dai citati limiti e vincoli finanziari.

DESCRIZIONE	2018	2024
<i>Risorse variabili soggette al limite</i>		
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 67, C.3, lett. A), CCNL 2016-2018)	- €	- €
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART.67, C.3, LETT.C) CCNL 2016-2018)	- €	- €
FRAZIONI RIA PERSONALE CESSATO (ART.67, C.3, LETT.D)	- €	- €
INTEGRAZIONE 1,2% monte salari 1997 - (Art.79, C.2 lett. B) del CCNL 2019-2021)	- €	- €
MESSI NOTIFICATORI - (Art.67, C.3, lett.F) CCNL 2016-2018;ART. 54, CCNL 14.9.2000)	- €	- €
Incremento Fondo scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato (Art.79, co. 2 lett. C) e art. 98, comma 1, lett. C), CCNL 16/11/2022)	- €	10.000,00 €
QUOTA PARTE PERSONALE TRASFERITO NELL'ANNO (ART.67, C.3, LETT.K) CCNL 2016-2018)	- €	- €
PROGRESSIONI VERTICALI IN DEROGA (ART. 13, COMMA 8, CCNL 2019-2021, Corte dei Conti Sez. Controllo Lombardia n. 148/2024/PAR)	- €	- €
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (Art.67, co. 3, lett. B) CCNL 2016-2018; ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)	- €	- €
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE	- €	- €
<i>Totale Risorse variabili soggette al limite</i>	- €	10.000,00 €

DESCRIZIONE	2018	2024
<i>Risorse variabili NON soggette al limite</i>		
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (Art. 79, co. 2,lett.d) CCNL 2019-2021)	24.186,00 €	- €
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (Art.79, co. 2 lett.d) CCNL 2019-2021)	- €	- €
INCREMENTO RISORSE ART. 79, COMMA 2, LETT. C) E ART. 17, COMMA 6, CCNL 2019-2021 - 0,22 % MONTE SALARI 2018 (Art. 79, c. 3, CCNL 2019-2021 attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 L. n. 234/2021)	- €	- €
INCREMENTO RINNOVO CONTRATTO 2019-2021 (Art.79, co. 1 lett. b) UNA TANTUM (Art.79, co. 5)	- €	- €
QUOTE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - (Corte dei conti, Sezione Autonomie)	13.187,00 €	40.000,00 €
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)	- €	- €
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)	- €	4.000,00 €

INCENTIVI TRIBUTARI (LEGGE n.145/2018 - ART.1 COMMA 1091)	- €	- €
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)	- €	- €
<i>Totale Risorse variabili NON soggette al limite</i>	37.373,00 €	44.000,00 €
TOTALE RISORSE VARIABILI	37.373,00 €	54.000,00 €

III.1.3 - Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

Non ricorre presso l'ente la fattispecie per cui sia necessario compilare la presente sezione descrittiva degli eventuali vincoli normativi che limitano la crescita o riducono l'ammontare del Fondo, stante il rispetto del limite anno 2016.

III.1.4 - Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Questa sezione è dedicata alla sintesi del Fondo sottoposto a certificazione, elaborato sulla base delle sezioni precedenti:

- Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione. L'importo riportato quale totale della sezione III.1.1 è pari ad € 126.217,33;
Totale risorse variabili sottoposte a certificazione. L'importo riportato quale totale della sezione III.1.2 è pari a complessivi € 54.000,00 ottenuto dalla somma dei seguenti valori delle risorse soggette a limitazioni pari ad € 10.000,00 + quelle non soggette a limitazioni pari ad € 44.000,00;
- Totale Fondo sottoposto a certificazione. Il totale del fondo sottoposto a certificazione è pari a complessivi € 180.217,33.

TOTALE FONDO DA SOTTOPORRE A CERTIFICAZIONE	153.641,00 €	180.217,33 €
TOTALE DEPURATO DELLE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL VINCOLO PRIMA DELLA DEFINIZIONE VOCI DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE	116.268,00 €	136.217,33 €
Importi fuori dal limite (d.l. semplificazioni) - CCNL 2016-2018 e CCNL 2019-2021	- €	5.353,29 €
Limite pro capite soggetto al d.l.34/2019 coincidente con il fondo 2016	116.268,00 €	130.864,04 €

III.1.5 - Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Nessun importo è allocato fuori dal fondo in base al sistema di contabilizzazione adottato dall'amministrazione. In particolare, il differenziale delle Progressioni Economiche Orizzontali definito dalle dichiarazioni congiunte, quale risorsa economica da collocare in bilancio, viene contabilizzato dall'amministrazione quale entrata del fondo e pertanto rientra tra le poste di costituzione dello stesso.

III.2 - Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il modulo che segue riguarda l'utilizzazione del fondo per le risorse decentrate come formalmente concordata in sede di accordo integrativo.

III.2.1 - Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

In questa sezione sono rappresentate tutte le poste la cui disciplina esula dall'attività negoziale integrativa (es. gli istituti del Fondo la cui quantità è regolata in modo non modificabile dal Contratto collettivo nazionale e/o da contratti integrativi pregressi già formalizzati). Questa sezione rappresenta quindi la quantificazione da parte dell'Amministrazione delle poste non contrattate e/o non contrattabili del Fondo che, sommata alle poste contrattate della sezione successiva, come oggettivamente rilevate dal contratto integrativo certificato dall'organo di controllo, parifica il totale delle risorse rese disponibili in

sede di costituzione del fondo. Le poste la cui destinazione è da considerarsi vincolante e/o storica sono le seguenti:

1. *Indennità di comparto quota carico Fondo*: sono inserite le risorse del fondo di cui all'art. 33, c. 4, alinea a), alinea b) ed alinea c) del Ccnl 02-05. Tale voce non è contrattabile in quanto la misura dell'indennità di comparto è stabilita dal CCNL e non può quindi essere oggetto di contrattazione integrativa. Il valore inserito nella tabella è esposto in forma previsionale, coerentemente con le restanti voci sia in sede di costituzione che di destinazione del Fondo;
2. *Progressioni orizzontali storiche*: sono inseriti sia i valori storici del Fondo destinati a remunerare le progressioni economiche già in essere prima del contratto integrativo annuale di riferimento (come normato a partire dall'articolo 17 c. 2 lettera b) del CCNL 98-01), sia le progressioni economiche effettuate negli anni precedenti;
3. *Indennità per il personale educativo degli asili nido*: Gli importi iscritti in tale voce remunerano l'indennità prevista per 10 mesi dall'art.31 comma 7 del CCNL 06/07/2000 spettante al personale educativo degli asili nido;
4. *Differenziali CCNL 2019-2021, c.d. "Progressioni economiche all'interno delle aree"*;
5. *Differenziali stipendiali Cat. B3 E D3 ex art. 79 co. 1-bis CCNL 2019-2021 già ad incremento del fondo*;
6. *Indennità per il personale educativo per docenze scolastiche*: in tale voce rientra l'indennità prevista dall'art.6 del CCNL 05/10/01 per il personale educativo degli asili nido;
7. *indennità al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa*, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.07.1995.

La tabella che segue mostra le risorse di natura storica o vincolanti:

DETERMINAZIONE FONDO DISPONIBILE ALLA CONTRATTAZIONE	
FONDO COMPLESSIVO PERSONALE NON P.O.	180.217,33 €
IMPORTI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE	44.000,00 €
IMPORTI DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE	136.217,33 €
<i>di cui Parte stabile</i>	<i>126.217,33 €</i>
<i>di cui Parte variabile</i>	<i>10.000,00 €</i>
UTILIZZO RISORSE STABILI	IMPORTI
Art. 17 c. 2 lett. b) - art. 68 c. 1 CCNL 21.05.2018 Fondo per Progressioni orizzontali (valori aggiornati al CCNL del 16.11.2022).	10.611,58 €
Art. 33 c. 4 lett. b) e c) CCNL 22/1/2004 - art. 68 c. 1 CCNL 21.05.2018 Indennità di comparto.	12.813,25 €
Art. 14 CCNL 16.11.2022 - Progressioni economiche all'interno delle aree (Differenziali CCNL 2019-2021)	1.600,00 €
Differenziali stipendiali Cat. B3 E D3 (Art. 79 co. 1-bis CCNL 2019-2021) - ad incremento del fondo	- €
Art. 31 c. 7 CCNL 14.09.2000, art. 6 CCNL 05.10.2001 - art. 68 c. 1 CCNL 21.05.2018 Incremento indennità personale educativo asili nido.	- €
Art. 37 c. 4 CCNL 06.07.1995 - art. 68 c. 1 CCNL 21.05.2018 Indennità ex VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa.	- €
TOTALE UTILIZZO RISORSE STABILI	25.024,82 €
FONDO DISPONIBILE ALLA CONTRATTAZIONE	111.192,51 €
<i>di cui Parte stabile</i>	<i>101.192,51 €</i>
<i>di cui Parte variabile</i>	<i>10.000,00 €</i>

Il Responsabile Settore I

f.to Sig.ra Carmela D'ADDIO